



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Regione Puglia

10/12/2015
AG 93/15/AC

Oggetto: Richiesta di parere formulata dal Capo di gabinetto del Presidente della Regione Puglia in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità, di cui all'art. 4 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39. Attribuzione dell'incarico di commissario in un'agenzia di diritto pubblico ARET-PugliaPromozione della Regione Puglia.

In esito a quanto richiesto, si comunica che il Consiglio dell'ANAC – nell'adunanza del 10 dicembre 2015 – ha approvato la sua seguente decisione.

Con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 0134936 del 16 ottobre 2015, il capo di gabinetto del Presidente della Regione Puglia ha formulato una richiesta di parere in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità, di cui all'art. 4 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

In particolare, la richiesta di parere è finalizzata a chiarire se la carica, attualmente rivestita, di presidente del Consorzio teatro pubblico pugliese, di presidente dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) e la titolarità di una ditta individuale che opera in un settore del cinema costituisca condizione ostativa alla formalizzazione dell'incarico di commissario in un'agenzia di diritto pubblico ARET-PugliaPromozione della Regione Puglia. Ovvero sussista un'ipotesi di inconferibilità, ai sensi del citato art. 4 del decreto 39/2013.

Pugliapromozione è lo strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria della Regione, fa riferimento alla programmazione regionale e opera d'intesa con il sistema delle Province e dei Comuni nell'ottica dello sviluppo sostenibile, durevole e integrato, facendo perno sui valori dell'accoglienza, dell'ospitalità e della qualità.

Preliminarmente deve evidenziarsi che l'incarico di commissario dell'ARET-Puglia Promozione della Regione Puglia deve essere annoverato, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. l) del decreto 39/2013, tra gli "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato in controllo pubblico".

Successivamente va analizzata, ai fini del decreto 39/2013, la natura giuridica del Consorzio teatro pubblico pugliese che, ai sensi dello Statuto, è ente pubblico non economico e di cui l'interessato è, allo stato, presidente.

Tale ente, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b) del decreto 39, deve essere inquadrato nella definizione di "ente pubblico", annoverandosi in tale categoria, «gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati».

La natura di ente pubblico del Consorzio fa venir meno alla radice la prospettata ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 del decreto 39, avendo il legislatore ritenuta necessaria, ai fini della



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

configurazione della fattispecie, la provenienza da enti di diritto privato regolati o finanziati e non anche da enti pubblici. Allo stesso modo la provenienza da enti pubblici non determina una situazione di inconferibilità nella prevista ipotesi dell'art. 7 del decreto legislativo 39/2013.

Con riferimento, invece, alla titolarità della presidenza dell'AGIS Puglia e Basilicata del soggetto interessato, si deve, innanzitutto, valutare la natura giuridica di tale ente, alla luce delle disposizioni del decreto 39/2013.

L'AGIS, così come risulta dal suo Statuto, nella sua articolazione nazionale e territoriale, è una confederazione di federazioni, associazioni, organizzazioni, enti o persone giuridiche, comunque denominate e costituite, che operano nell'intero universo dello spettacolo italiano e ne costituiscono il sistema spettacolo. È un ente esponentiale dei valori diffusi e collettivi della cultura tutelati dal titolo primo della Costituzione, rappresenta, organizza e tutela gli interessi generali dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del presente Statuto, come espressi dalle sue articolazioni territoriali o direttamente aderenti alla struttura nazionale. L'Agis si articola territorialmente in unioni interregionali e regionali.

Alla luce di tali premesse, si può affermare che esso sia un ente di diritto privato di carattere nazionale con articolazioni territoriali, che non è “un ente di diritto privato in controllo pubblico”, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. c) decreto 39/2013, in quanto non vi sono i criteri richiesti dalla norma di influenza notevole delle pubbliche amministrazioni nella nomina dei vertici, né può affermarsi che sia un ente sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Non può affermarsi che possa annoverarsi tale Ente nella definizione di cui all'art. 1 comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 di “enti regolati o finanziati”, in quanto l'amministrazione che conferisce l'incarico, nel caso di specie la Regione Puglia, non svolge funzioni di regolazione dell'attività principale dell'Ente, né finanzia le attività dell'AGIS Puglia.

La natura *tout court* di ente di diritto privato non inquadrabile nelle categorie di ente di diritto privato prevista dal decreto 39/2013, fa venir meno qualsiasi ipotesi di inconferibilità/incompatibilità tra la carica di presidente dell'AGIS Puglia e Basilicata rivestita dall'interessato e il futuro incarico di Commissario dell'ARET-Puglia Promozione.

Con riguardo, infine, al titolarità di un ditta individuale che opera nel settore di gestione cinema, per cui l'interessato ha in passato percepito un contributo economico a seguito di un bando emanato dalla Fondazione Apulia Film Commission, tale attività non può essere inserita nel concetto di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Puglia che conferisce l'incarico, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013.

Alla luce delle considerazioni che precedono si può ragionevolmente affermare l'insussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità tra le cariche rivestite dal soggetto interessato dalla richiesta di parere e l'incarico di commissario dell'agenzia regionale della Regione Puglia.

V'è da notare, infine, che possono rinvenirsi profili di potenziale conflitto di interessi tra la carica di commissario di un'agenzia regionale di promozione del turismo la cui missione è anche quella tesa a sviluppare e coordinare gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, nonché di attivare e coordinare, anche in collaborazione con altri



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana che si configurino quali attrattori per il turismo e motivi di promozione delle eccellenze territoriali, materiali e immateriali, e la presidenza di un consorzio teatrale pubblico regionale che potrebbe essere potenzialmente destinatario di provvedimenti dell'agenzia regionale.

Nel caso di specie, quindi, nei confronti del commissario dell'agenzia di diritto pubblico ARET-Puglia Promozione della Regione Puglia dovrà configurarsi un generale dovere di astensione del pubblico funzionario in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale, esigenza questa compendiata dalla formulazione del novello art.6 bis della L. n. 241 del 1990, così come introdotto dalla l. n. 190 del 2012. Tale fattispecie si inquadra in un contesto normativo generale che denota la sempre crescente attenzione prestata dal legislatore all'indeclinabile valore della imparzialità in sede di espletamento dell'attività amministrativa, nel solco della progressiva valorizzazione del principio di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, come evincibile dall'art. 97 della Costituzione, ad opera della stessa giurisprudenza mediante l'applicazione in sede analogica, sia pure con le dovute cautele, dell'art. 51 c.p.c.

Raffaele Cantone